

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 168 DEL 30/12/2025

OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE DEI CONTROLLI A CAMPIONE, PREVISTI DALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023, SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00.

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 13:00, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CARNEVALI DANIELE, con la partecipazione del Segretario Generale, BASSO FABRIZIO, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE DEI CONTROLLI A CAMPIONE, PREVISTI DALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023, SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00.

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017, n. 4 del 20/12/2022 e, da ultimo, n. 2 del 16/01/2024;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ogni sua successiva modificazione e integrazione;

VISTO l'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che prevede l'effettuazione di "idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni" compresi, pertanto, i procedimenti amministrativi riguardanti i contratti pubblici;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 52 del già citato D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti."*;

TENUTO CONTO per affidamenti del tenore del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

RITENUTO necessario, in ottemperanza a quanto disposto dalla norma sopra citata, dotarsi di una modalità di controllo a campione delle suddette dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, uniforme e standardizzata per tutte le Aree dell'Ente;

DATO ATTO CHE i suddetti controlli a campione consisteranno anche nella verifica dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023);

DATO ATTO che si ritiene necessario precisare quanto segue:

- i controlli a campione sopra richiamati verranno effettuati sulla base delle seguenti suddivisioni di valore degli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori a €. 40.000,00:
 - fino a €. 4.999,99;
 - da €. 5.000,00 a €. 19.999,99;
 - da €. 20.000,00 a €. 40.000,00;
- per ogni affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro, si prevede di effettuare il controllo previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso la verifica, *successiva alla determina di aggiudicazione*, della dichiarazione sostitutiva (DGUE), con la quale gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione eventualmente richiesti;
- ogni Area dell'Ente, così come previsto dal richiamato art. 52, *per mezzo del relativo titolare di Elevata Qualificazione*, provvederà ad effettuare la verifica a campione garantendo il controllo degli affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00, almeno nelle percentuali previste dallo schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- l'attività di verifica verrà svolta con *cadenza semestrale*, ovvero:
 - entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate dal 01/01 al 30/06;
 - entro il 31/01 dell'anno successivo per le dichiarazioni presentate dal 01/07 al 31/12;
- ai fini dell'individuazione degli operatori economici da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, si adotta il criterio del sistema automatizzato di estrazione casuale delle determine di affidamento divenute esecutive;
- ci si riserva di verificare la completezza del campionamento anche mediante il ricorso alla piattaforma di acquisizione dei CIG;
- resta ferma la possibilità di effettuare i controlli nei casi in cui sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza, contraddittorietà, inattendibilità e/o incompletezza o errori delle dichiarazioni rese che, in quanto tali, non consentirebbero una valutazione completa e adeguata;

DATO ATTO che, in caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio, a cura del competente R.U.P., con gli operatori economici, mediante comunicazione scritta via PEC ed assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti e/o presentare osservazioni;

DATO ATTO che nel caso in cui venga accertata la presenza, nella dichiarazione sostitutiva, di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da*

uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento." Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

RICHIAMATO il secondo comma dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";

TENUTO CONTO che l'adozione dello schema sopra indicato avrà lo scopo di assicurare i processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla stazione appaltante in tempistiche contenute e con modalità semplificate, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO pertanto opportuno adottare lo schema relativo alle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentati degli operatori economici, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente ai provvedimenti di affidamento diretto d'importo inferiore a € 40.000,00, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

VISTO che l'atto riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'ufficio competente, mentre non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l'atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DECRETA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. di adottare lo schema relativo alle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate degli operatori economici, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente ai provvedimenti di affidamento diretto d'importo inferiore a €. 40.000,00, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente provvedimento, al fine di poter procedere all'applicazione di tale modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici negli affidamenti diretti di valore inferiore a € 40.000,00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 4148/2025

OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE DEI CONTROLLI A CAMPIONE, PREVISTI DALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023, SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 22/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CARNEVALI DANIELE

Classificazione 21.01.02
Fascicolo 2025/64